

2)  
TU NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e volontà della Nazione fiduciosa,

gli abbiamo di Voluntas RE D'ITALIA

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia

adunata in Camera di Consiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di Emilio DE BONO, Senatore del Regno, denunciato all'Alta Corte per i fatti seguenti:

1. aver fatto parte di una associazione a delinquere, conosciuta sotto il nome di Ceka, alla quale sono imputati numerosi delitti in danno di persone;

2. aver lasciato che donne, faccendiere, avessero ogni facilità di accesso nel palazzo del Viminale e negli uffici della Direzione Generale della P.S. per occuparsi di affari ai quali il De Bono non rimaneva estraneo;

3. aver subordinato ai propri interessi il regolamento dei giochi d'azzardo;

4. aver ricevuto la somma di L. 480.000 a titolo di sua partecipazione negli utili di una vendita di materiale residuo dalla guerra;

5. aver impedito che altro materiale bellico fosse regolarmente venduto mediante asta pubblica, e ciò per farlo avere a trattativa privata ad un suo rappresentante;

6. aver speculato sulla vendita al Governo Lituano d'armi e munizioni, appartenenti al Ministero della Guerra;

7. aver acquistato, col mezzo di persona di sua fiducia, gli alberghi di Vallipbrosa con lo scopo d'impiantarvi una grande casa da gioco; missione permanente d'istruzione dall'alto
8. aver fatto affari incompatibili con il suo ufficio, mediante la Cooperativa da esso medesimo istituita e presieduta degli Ufficiali in posizione ausiliaria speciale (U.P.A.S.)
9. aver organizzato e diretto l'aggressione contro l'on. Amendola e di aver fatto atti di favoreggiamento verso gli esecutori di quella; (Le considerazioni sono contestate)
10. aver sottratto all'arresto gli aggressori dell'on. C. Forai, ed aver partecipato al sequestro arbitrario di documenti che per ragioni professionali l'avv. Carlo Cattaneo di Torino teneva presso di sè in deposito; (Le considerazioni sono contestate)
11. aver avuto conoscenza, senza perciò impedirlo, dell'invio di una squadra di militi fascisti a Ferrara, incaricati di punire i dissidenti di colà; (Le considerazioni sono contestate)
12. non aver tenuto conto delle denunce di reati, minacciati e compiuti, in danno dell'on. Bemmi e dell'Arciprete di Argenta; (Le considerazioni sono contestate)
13. essere tra i responsabili dell'assassinio Matteotti per aver avuto conoscenza della sua preparazione e non averlo impedito; (Le considerazioni sono contestate)
14. aver commesso atti di favoreggiamento verso i colpevoli dello stesso reato, cercando di agevolarne la fuga e di nascondere e disperdere le tracce che sarebbero state utili alla giustizia;
15. aver tentato di sottrarre alla giustizia il principale autore dell'aggressione contro l'on. Misuri;
16. aver fatto rilasciare ad Amerigo Dumini un passa porto sotto il falso nome di Gino Bianchi e sotto falsa data.

Esaminati gli atti del procedimento.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, con la quale si chiede che la Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia dichiarò non farsi luogo a procedimento contro il sen. De Bono perché i fatti ad esso addebitati in parte non esistono e in parte non costituiscono reato;

Sentita la relazione del Senatore CALISSE, a tal uopo delegato;

Considerato..... (Le considerazioni sono contenute nei fogli dal N.4 al N.82 dell'originale)

34) Per in ( O m i s s i s )

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 37 dello Statuto del Regno, 17, 18 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato;

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia

D I C H I A R A

non farsi luogo a procedimento penale contro il Senatore Emilio DE BONO:

1°) Per inesistenza del fatto imputatogli, di cui ai capi della denuncia, N.1 (partecipazione ad associazione a delinquere); N.3 (favoreggiamento in giochi d'azzardo); N.5 (impedimento all'aste pubblica in vendita di materiale di guerra); N.6 (vendita di armi e munizioni); N.7 (acquisto degli alberghi di Vallombrosa);

2°) Per non aver egli concorso nei fatti denunciati al N.11 (invio di squadra punitrice a Ferrara); e al N.13 (organizzazione

ne dell'assassinio in persona dell'on. Matteotti);

3°) Perché non costituiscono reato i fatti imputatigli nella denuncia al N.2 (traffico con le cosiddette Contesse del Viminale); 4 (partecipazione agli utili della vendita di materiale di guerra); 5 (Cooperativa fra Ufficiali in posizione ausiliaria speciale); 13 (trascurenze delle denunce Benni e Federazione del Clero);

4°) Per essere stato dalla competente autorità giudiziaria emesso decreto di non doversi promuovere azione penale per il fatto di cui al N.10 (Porni-Cattaneo);

5°) Per insufficienza di prove a riguardo dei fatti denunciati ed emersi dalla istruttoria, di cui al N.9 (partecipazione nell'aggressione contro l'on. Amendola); 14 (favoreggiamento nel delitto Matteotti); 15 (favoreggiamento nell'aggressione contro l'on. Misuri); 16 (rilascio di passaporto sotto falso nome e falsa data); ed

#### O R D I N A

che siano restituiti all'autorità giudiziaria competente tutti gli atti e i documenti che furono richiesti per averne visione;

che la presente sentenza sia notificata al denunciante, al denunciato ed alle parti civili.

Così deciso in Roma il giorno 12 Giugno 1925

Letto, approvato e sottoscritto

P.TI: ZUPELLI = D'ANDRINA = GROSOLI = CALISSE = CASTIGLIONI =  
 GIOPPE = SINIBALDI PONTANA Canc.

Per estratto conforme per uso d'ufficio.

Roma 26 Giugno 1925

IL PRESIDENTE